

Allegato 4

Convenzione sulla garanzia della qualità

tra

l'Associazione dei Laboratori di Protesi Dentaria Svizzera,
(di seguito «ALPDS») e

gli assicuratori secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
rappresentati

dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),

l'assicurazione militare (AM),
rappresentata

dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva),
Divisione assicurazione militare,

l'assicurazione per l'invalidità (AI),
rappresentata

dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
(di seguito «assicuratori»)

In virtù del punto 3 della Convenzione tariffale del 3 maggio 2017 tra l'associazione e gli assicuratori si conviene quanto segue:

1. Oggetto

¹ Con le disposizioni della presente convenzione le parti contraenti intendono assicurare e promuovere unitariamente la qualità nonché aumentare la trasparenza nell'ambito delle prestazioni odontotecniche con l'obiettivo di un'applicazione uniforme della convenzione tariffale.

² I laboratori ammessi per l'esecuzione di dispositivi su misura con fatturazione agli assicuratori (elenco positivo) si impegnano a rispettare le disposizioni della presente convenzione, allegati compresi, e di collaborare sia nell'assicurare e promuovere la qualità sia nell'aumentare la trasparenza.

³ Per l'attuazione operativa di questa convenzione le parti contraenti istituiscono una Commissione per la qualità (CQ); i suoi compiti, le competenze e l'organizzazione sono disciplinati ai punti 3.7 seguenti.

2. Basi

¹ Questa convenzione si fonda sulle disposizioni di legge della LAINF (art. 56), della LAI (art. 27) e della LAM (art. 26). Per la fornitura di prestazioni fanno stato in particolare i principi della trasparenza, dell'efficacia, dell'adeguatezza e dell'economicità del trattamento.

² Per la convenzione sono vincolanti le seguenti regolamentazioni dell'associazione:

- a) l'impegno a creare la massima trasparenza possibile per quanto concerne la qualità e l'origine dei lavori odontotecnici a livello nazionale e internazionale;
- b) le disposizioni dell'art. 3 punto 1 degli statuti relativo alle condizioni per acquisire la qualità di membro (formazione e infrastruttura) dell'associazione;
- c) l'obbligo di tutti i laboratori iscritti nell'elenco positivo di dichiarare correttamente la provenienza di ogni dispositivo su misura conformemente alle disposizioni della Convenzione tariffale del 3 maggio 2017, compreso l'allegato 1 «Fabbricazione in Svizzera».

3. Compiti e competenze della Commissione per la qualità (CQ)

¹ La CQ si adopera per promuovere e assicurare la qualità nonché aumentare la trasparenza in conformità ai punti 2.1 e 2.2 della presente convenzione.

² La CQ è responsabile della verifica di cui al punto 5 cpv. 1 lett. c della Convenzione tariffale del 3 maggio 2017 e dell'obbligo di dichiarazione del paese di fabbricazione di lavori odontotecnici disciplinato nell'allegato 1 della stessa convenzione.

³ La CQ decide nel singolo caso se le prove rilasciate per i lavori controllati e le informazioni contenute nel bollettino di consegna usuale nel settore sono corrette (controllo della dichiarazione della fabbricazione conformemente all'allegato 1 della Convenzione tariffale del 3 maggio 2017). Essa decide in prima istanza sulle sanzioni.

⁴ Le possibili sanzioni vanno da un avvertimento a una riduzione limitata nel tempo del valore del punto fino a uno stralcio a tempo determinato dall'elenco positivo. I particolari sono disciplinati nell'allegato alla presente convenzione.

⁵ Le decisioni della CQ possono essere impugnate presso la Commissione tariffe odontotecniche (CT), che funge da istanza di ricorso contrattuale.

4. Procedura decisionale e di attuazione

¹ Riservata la consultazione degli organi sovraordinati delle parti contraenti, le decisioni sono vincolanti con effetto dalla data di approvazione del verbale della commissione.

² Un'eventuale procedura di consultazione relativa a una decisione deve essere preavvisata dalla parte contraente richiedente in occasione del trattamento nella CT, indicando un termine realistico per il trattamento.

³ Le proposte di nuova deliberazione concernenti decisioni approvate devono essere inoltrate per iscritto dalle parti contraenti entro 14 giorni dall'approvazione del verbale della commissione. Scaduto questo termine, le decisioni sono vincolanti.

⁴ Per l'attuazione delle decisioni va tenuto conto delle corrispondenti procedure e scadenze delle parti contraenti che, se necessario, devono essere disciplinate in una convenzione separata.

⁵ La pubblicazione delle decisioni deve essere precedentemente coordinata tra le parti contraenti per quanto concerne i tempi e la formulazione.

5. Organizzazione della CQ

¹ La CQ è composta da:

- a) due rappresentanti dell'associazione
- b) due rappresentanti degli assicuratori

² La CQ nomina tra i suoi membri il presidente alla fine di un anno di calendario per l'anno seguente. A turni è nominato un rappresentante dell'associazione e degli assicuratori.

³ La CQ si riunisce su invito del presidente almeno una volta l'anno o secondo necessità.

⁴ La CQ dispone di una segreteria gestita dall'ALPDS («Swiss Dental Laboratories»); essa riceve le proposte delle parti contraenti, le prepara per essere trattate nella commissione e le rielabora successivamente.

⁵ Gli inviti, l'ordine del giorno e la documentazione sono inviati a membri della CQ al più tardi 15 giorni lavorativi prima della seduta.

6. Decisioni della CQ

¹ Le decisioni della CQ devono essere prese all'unanimità. In via eccezionale è possibile procedere mediante circolazione degli atti.

² Le astensioni non sono prese in considerazione.

7. Finanziamento della CQ

¹ Le parti contraenti indennizzano i propri rappresentanti.

² I costi della segreteria della CQ sono registrate annualmente e approvate e finanziate con decisione della CQ. Il finanziamento avviene di principio con le entrate provenienti dalle tasse di esame e di adesione nonché con i contributi ai costi dei contraenti individuali; se necessario, il finanziamento avviene per metà da parte dell'associazione e per metà da parte degli assicuratori.

8. Riservatezza della CQ

I dati, i lavori e le decisioni della CQ sottostanno alla riservatezza. Sono riservate le decisioni secondo il punto 4 cpv. 5 della presente convenzione.

9. Parti integranti della convenzione

Procedura per il controllo della dichiarazione conformemente all'allegato 1

10. Entrata in vigore e disdetta

¹ La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2018.

² La presente convenzione può essere disdetta con un termine di preavviso di 12 mesi per la fine di giugno o di dicembre di un anno di calendario. Dopo la disdetta della convenzione, le parti si impegnano ad avviare tempestivamente nuove trattative.

Allegato 1: Procedura per il controllo della dichiarazione

Berna e Lucerna, 3 maggio 2017

**Associazione dei Laboratori di Protesi
Dentaria Svizzeri (ALPDS)**

Il presidente
Richard Scotolati

Membro CC
Renzo Trachsler

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ambito Assicurazione invalidità (AI)**

Il vicedirettore
Stefan Ritler

Esperto tariffale ALPDS
Marco V. Camin

**Commissione delle tariffe mediche LAINF
(CTM)**

Il presidente
Daniel Roscher

**Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (Suva)
Divisione assicurazione militare**

Il direttore
Stefan A. Dettwiler